



ATTO N. 911

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 692 del 18/06/2012)

**“NORME A TUTELA DELLA PROMOZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE
DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO”**



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 05/07/2012*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 05/07/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

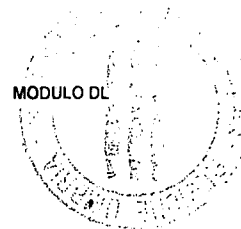
N. 692 DEL 18/06/2012

OGGETTO: Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione." presentata dal Direttore presentata dal Direttore alla Salute, Coesione sociale, Società della conoscenza, dott. Emilio Duca;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Vice Presidente Carla Casciari avente ad oggetto: "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la DGR n. n. 1383 del 21/11/2011 "*Disegno di Legge "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo". Preadozione*";

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista il parere del Comitato legislativo espresso nella seduta del 7 giugno 2012 ;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 29 maggio 2012 rispetto al disegno di legge "*Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo*" preadottato con la citata DGR 1383/201, come da nota di trasmissione nota del 31/05/2012, loro prot. n. 153 del 01/06/2012;

Preso atto altresì delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

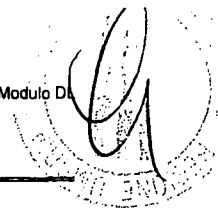
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare la Vice Presidente Carla Casciari di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo"

RELAZIONE

L'invecchiamento progressivo della popolazione è un dato che interessa il nostro paese e più in generale nell'Unione europea, come la maggior parte delle altre regioni del mondo: si vive più a lungo e soprattutto vive in migliore salute. L'aspettativa di vita dal 1960 è salita di otto anni, e le proiezioni dei demografici prevedono un ulteriore aumento di cinque anni nel corso dei prossimi quarant'anni. Insieme all'altro fattore socio-demografico dei bassi tassi di natalità degli ultimi decenni, significa che la popolazione europea sta invecchiando rapidamente, e questo sta accadendo in tutto il mondo con l'eccezione dei paesi più poveri. La nostra Regione è, fra l'altro, una delle regioni maggiormente interessata dal suddetto mutamento sociale connesso all'invecchiamento della popolazione; infatti la popolazione anziana con età superiore ai 65 anni è passata dal 12,4% del 1971 al 23,1% del 2011. Inoltre, all'interno della componente anziana, cresce il numero dei 'grandi vecchi': la quota delle persone con più di 75 anni è passata in Umbria dal 4,4% del 1971 all'odierno 11%. In termini assoluti i 'grandi anziani' (over 80enni) sono oltre 100.000 e in prevalenza donne (62%).

Da qui sorge la opportunità di interventi strategici, appropriati e innovativi per limitare gli effetti negativi sul sistema sociale ed economico oltre che sul piano individuale e relazionale, affinché si possa invecchiare in buona salute, partecipare appieno alla vita della collettività, sentirsi più realizzati nel lavoro ed essere più autonomi nel quotidiano e più impegnati nella società.

La presente proposta di legge si colloca nel suddetto quadro e vuole, in sintonia da quanto previsto dal vigente piano sociale regionale e con il DAP 2012-2014, valorizzare le persone anziane come risorsa preziosa e come ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di rendendola protagonista del proprio futuro. Infatti, ciò è possibile se si investe sugli aspetti che riguardano la partecipazione, la salute e la sicurezza delle persone anziane e si creano le condizioni che consentano ad essi di continuare una vita quanto più attiva e produttiva possibile, nonché di continuare a contribuire alla società.

Va ricordato che il vigente piano sociale regionale prevede, per questa parte consistente di popolazione, il riconoscimento di un ruolo sociale, la necessità di valorizzare il patrimonio di relazioni personali e intergenerazionali di ogni persona anziana, sia stimolando nuove progettualità di vita, sia offrendo opportunità di un impegno utile e gratificante capace di restituire senso sia, infine, tendendo a soddisfare i bisogni delle persone anziane nella loro globalità e, in particolare, favorendo il loro coinvolgimento attivo nella vita culturale e sociale della regione.

Invecchiamento attivo infatti vuol dire un invecchiamento di vita sano, indipendente e autonomo attraverso un approccio preventivo nella sanità, un ambiente più *age-friendly*, e una partecipazione nella società anche con attività di volontariato.

Si ricorda che il 2012 è stato proclamato l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale. Sono stati indicati, tra gli altri, due obiettivi principali: la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei *policy makers* verso tale tematica e la diffusione delle buone pratiche. Con tale iniziativa si intende sensibilizzare gli stati membri affinché creino maggiori opportunità per gli anziani a rimanere in buona salute più a lungo e continuare a contribuire al bene della società attraverso, ad esempio, il volontariato secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato delegato al coordinamento nazionale del suddetto anno Europeo 2012 per assicurare un raccordo tra le Amministrazioni interessate e tutti i soggetti coinvolti per la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

programmazione delle attività nazionali. In detta attività la Regione Umbria è partecipe attivamente al fine di definire e concertare le azioni da promuovere anche a livello nazionale.

Da qui il presente disegno di legge regionale rispetto al quale la Giunta regionale con deliberazione n. 1383 del 21/11/2011 ha preadottato il testo che è stato oggetto di partecipazione con le Istituzioni e con le parti sociali nell'incontro tenutosi il 10 gennaio 2012.

Di seguito sono pervenute le osservazioni da parte dell'ANCI Umbria (nota del 30 gennaio 2012).

Inoltre nella seduta del 29 maggio 2012 il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha espresso il parere favorevole (nota di trasmissione nota del 31/05/2012, loro prot. n. 153 del 01/06/2012) rispetto alla disegno di legge "*Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo*" preadottato con la citata DGR 1383/2011.

Considerato quanto sopra e visti i pareri e le osservazioni emerse in sede partecipativa, con la presente viene proposta l'approvazione del presente disegno di legge regionale che di seguito viene illustrato.

Il disegno di legge si articola in 11 articoli.

Con l'articolo 1) si stabilisce l'oggetto e le finalità e della legge: si riconosce un ruolo attivo delle persone anziane nella società civile attraverso un impegno utile, la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere degli anziani nell'ambito degli abituali contesti di vita, valorizzandone il patrimonio di relazioni personali costruito nel tempo, promuovendone azioni e interventi per il benessere degli anziani, per la prevenzione, per la formazione continua, per il turismo sociale, e individuandone strumenti utili per favorire la fruizione della cultura, dello scambio di saperi e conoscenze tra le generazioni.

Per tali finalità la regione sostiene politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il loro ruolo attivo nella società e, per contrastare, fenomeni di esclusione e discriminazione sostiene azioni volte a garantire un invecchiamento attivo e rimuovendone gli ostacoli ad una piena inclusione sociale

L'articolo 2) fornisce due definizioni e precisamente:

- quella di persona anziana, indicandola in coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età;
- quella di invecchiamento attivo, quale processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alla vita sociale allo scopo di migliorare la qualità della vita.

L'articolo 3, richiama, quale strumento per il perseguimento delle suddette finalità, la programmazione di interventi coordinati dalla Regione negli ambiti di protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura, del turismo, della prevenzione e del benessere anche con il ricorso agli accordi procedurali in sede di programmazione sociale zonale, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge regionale n. 26/2009, valorizzando il confronto e la partecipazione delle forze sociali e del terzo settore. Inoltre considerato che con la presente proposta viene prevista la promozione di azioni, interventi e servizi che vanno ad interessare molteplici aree che seppure connesse con quella sociale e socio assistenziale, riguardano la cultura, la formazione, la scuola, lo sport, l'informazione e informatizzazione, il turismo, l'agricoltura ecc., si rinvia alla Giunta l'emanazione di atti di indirizzo per il recepimento delle leggi nella programmazione settoriale interessata.

Di seguito vengono individuate le azioni che la regione vuole favorire e promuovere con la presente proposta di legge regionale.

L'articolo 4 prevede la promozione di azioni formative lungo l'arco della vita quale modalità fondamentale affinché la persona anziana viva da protagonista la longevità. Fra le altre si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevede la muta formazione, inter e intra generazionale, le attività delle università della terza età, il sostegno di azioni formative che mettano gli anziani nella situazione di affrontare le criticità connesse anche alla modernità, come l'uso della rete informatica, attraverso, per esempio, percorsi formativi volti a ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie (*digital divide*) e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione.

Per consentire ciò la Regione può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione, da parte della persona anziana, del proprio tempo per tramandare alle nuove generazioni i mestieri, talenti, esperienze e memorie del territorio e delle cose. Lo scambio tra le generazioni è infatti un valore per la crescita culturale dei giovani che possono fare propria la tradizione e trarre contributo, di grande vantaggio, dalle preziose esperienze delle persone anziane.

La proposta di legge inoltre presta attenzione anche ad azioni tese al mantenimento del benessere della persona (articolo 5) durante tutto l'arco dell'invecchiamento. Da un lato, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici della persona anziana, viene sostenuta la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, dall'altro, per contrastare la solitudine della persona anziana, viene garantita e facilitata l'acquisizione di informazioni dei servizi, di interventi e di azioni sociali presenti nel territorio regionale e vengono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità. La Regione per tali finalità può promuovere protocolli operativi tra Enti Locali, Aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

L'articolo 6 prevede il sostegno di iniziative di sviluppo del turismo sociale attraverso forme di facilitazioni per l'accesso ad eventi di teatro, cinema, mostre e musei, riconoscendo, a tal proposito, il ruolo centrale dei Comuni e del Terzo settore.

Di seguito viene valorizzato il contributo attivo delle persone anziane alla società attraverso il volontariato (articolo 7), non solo in famiglia, ma anche attraverso il loro impegno civile nell'associazionismo, nel volontariato o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale, anche attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità. Per detti progetti sociali, si prevede che possono essere promossi dai Comuni, nell'ambito della programmazione sociale di territorio (Piani di zona) e realizzati dal Terzo settore. Inoltre viene previsto per le Associazioni di volontariato iscritte I registro regionale (l.r. 25/05/1994 n. 15) e le Associazioni di promozione sociale – APS (l.r. 15.11.2004, n. 22) di riconoscere alle persone anziani che operano nei progetti sociali un rimborso forfetario per le spese sostenute.

L'articolo 8 va a specificare gli ambiti operativi in cui il servizio di volontariato delle persone anziane può esplicarsi; dette attività vanno dall'accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali o sanitarie, all'assistenza anche domiciliare a supporto di operatori dei servizi sociali, dalla sorveglianza in occasione di mostre o manifestazioni, al supporto nei percorsi formativi, dal recupero dell'ambiente, alla custodia presso i musei, biblioteche centri sociali e centri sportivi; dalla animazione alla assistenza sociale e culturale negli ospedali e nei carceri, alle campagne e progetti di solidarietà sociale.

A tal fine la Regione sostiene per la realizzazione di suddetti progetti convenzioni tra enti pubblici e del Terzo settore, tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

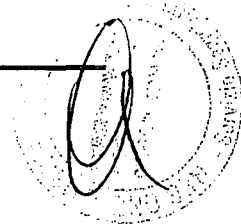
L'articolo 9 riconosce, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo, la possibilità di prevedere da parte dei Comuni la gestione gratuita di terreni pubblico/comunali (c.d. orti sociali) nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale, al fine di consentire la migliore tutela e la fruibilità per il cittadino. Viene collocata in capo ai Comuni il compito di stabilire le modalità e i criteri di affidamento,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stabilendo, comunque, come condizione per l'affidamento e revoca dello stesso in caso di violazione, il vincolo di effettuare detta conduzione come attività di volontariato.

Infine, l'articolo 10 prevede azioni che consentano la diffusione, l'implementazione e la fruizione di strumenti tecnologici avanzati (es. portali telematici) per consentire un accesso ai servizi offerti alle persone anziane più immediato.

L'articolo 11 detta le disposizioni finanziarie.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo".

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere delle persone anziane nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate nel corso della vita, nonché il patrimonio di relazioni personali di ogni persona anziana.

2. La Regione promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderli protagonisti del proprio futuro.

3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

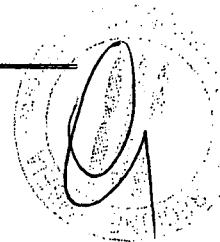
Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.

2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alla vita sociale allo scopo di migliorare la qualità della vita.

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di interventi coordinati a favore delle persone anziane, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del Terzo settore.

2. La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 inserita nel Piano sociale regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 12 e 17 della stessa l.r. 26/2009.

3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni della presente legge alla programmazione regionale di settore.

Art. 4**(Formazione permanente)**

1. La Regione promuove la partecipazione a processi educativi e alla attività ricreativa e la formazione lungo tutto l'arco della vita, per far vivere da protagonisti alle persone anziane il proprio futuro, ed in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologiche didattiche, nonché il ruolo attivo dalle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;

b) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie - digital divide e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;

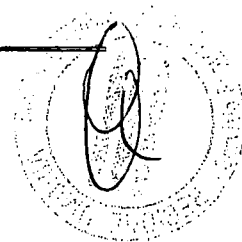
d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

Art. 5***(Prevenzione e benessere)***

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

3. Per il benessere della persona anziana e contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni dei servizi, di interventi e di azioni sociali presenti nel territorio regionale.

Art. 6***(Cultura e turismo sociale)***

1. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, in particolare facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei. A tal fine la Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del Terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

Art. 7***(Impegno e volontariato civile)***

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.

3. I progetti sociali di cui al comma 2 possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del Terzo settore. Tali progetti, devono essere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

inseriti nella programmazione sociale territoriale.

4. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 25 maggio 1994 (Disciplina del volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale n. 22 del 15 novembre 2004 (Norme sull'associazioni di promozione sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.

5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del Terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

Art. 8***(Azioni dell'impegno civile)***

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

a) accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;

b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

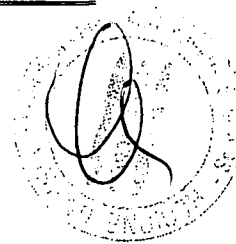
c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;

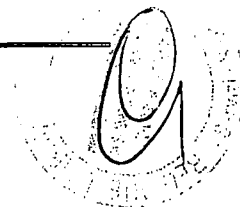
d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;

e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà di uso pubblico;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;

i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;

l) attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;

m) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;

n) campagne e progetti di solidarietà sociale.

Art. 9***(Gestione di terreno comunale)***

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale.

2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico

3. I comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.

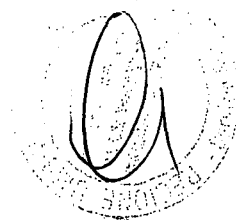
Art. 10***(Nuove tecnologie)***

1. La Regione sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali: card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche anche per consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

soggetti del Terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.



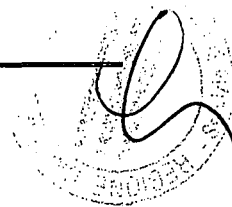
Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di Euro 250.000,00 in termini di competenza e cassa con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.014 del bilancio di previsione 2012 "Interventi socio-assistenziali" (capitolo 2898 n.i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione, di pari importo, dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali", cap. 2884.

3. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di RiferimentoNota all'articolo 3

L'articolo 8, della legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 *"Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi"* è il seguente:

Art. 8 Piano sociale regionale.

1. Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione.

2. Il Piano sociale regionale individua i principali fattori di sviluppo e di rischio come elementi di orientamento per gli interventi di area sociale nelle materie di competenza regionale.

3. Il Piano sociale regionale si integra con il Piano sanitario regionale, in particolare per le prestazioni socio sanitarie di cui all'articolo 16; esso stabilisce le modalità e gli strumenti per l'integrazione con le altre politiche del welfare e con le altre politiche e piani di settore.

4. Il Piano sociale regionale in particolare definisce:

- a) la dotazione essenziale ed unitaria del sistema di offerta dei servizi sociali territoriali;
- b) le tipologie di servizio con particolare riferimento ai servizi sociali innovativi;
- c) gli indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi sociali;
- d) le modalità di verifica sullo stato dei servizi e la qualità degli interventi mediante un apposito sistema di indicatori;
- e) i criteri e le modalità per l'individuazione dei rappresentanti all'interno del Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 13;
- f) gli standard di figura e di percorso formativo per gli operatori impegnati nelle attività e nei servizi sociali di cui alla presente legge;
- g) gli ulteriori LIVEAS di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Il Piano sociale regionale individua il rapporto fra uffici della cittadinanza e popolazione residente che deve essere assicurato su tutto il territorio regionale.

6. Il Piano sociale regionale è adottato dalla Giunta regionale previo espletamento delle procedure di concertazione di cui alla normativa vigente ed è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del Piano sociale regionale sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. Il Piano ha validità triennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

L'articolo 12, della legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 *"Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi"* è il seguente:

Art.12 *Attuazione del Piano sociale di zona e coprogettazione.*

1. La Conferenza di zona di cui all'articolo 19, successivamente all'approvazione del Piano sociale di zona da parte dell'Assemblea di ambito, mediante avviso pubblico da pubblicare con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, invita i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della L. 328/2000 a partecipare alla attuazione del Piano sociale di zona.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della L. 328/2000 sono invitati a partecipare alla coprogettazione dei servizi e degli interventi previa sottoscrizione degli accordi procedurali di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 17 Organizzazioni di utilità sociale.

1. La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all'articolo 1, comma 4, della L. 328/2000, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, comprese le famiglie.

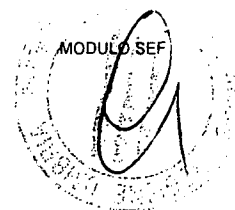
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 concorrono alla individuazione dei bisogni, alla programmazione ed alla progettazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali, alla realizzazione degli obiettivi ed alla gestione delle attività sociali. Il concorso di tali organizzazioni avviene in forme differenziate, articolate in armonia alle rispettive specificità, secondo le modalità stabilite dal Piano sociale regionale.
3. Possono concorrere alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge anche i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della L. 328/2000.
4. Gli ATI ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) favoriscono l'impegno dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della L. 328/2000 anche mediante gli accordi procedimentali di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attraverso i quali realizzare forme di collaborazione pubblico/privato senza finalità di profitto, nell'esercizio della funzione sociale.

Nota all'articolo 7

La legge regionale n. 15 del 25 maggio 1994 reca norme su "*Disciplina del volontariato*".

La legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 reca norme su "*Sull'associazionismo di promozione sociale*".



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Famiglia, infanzia, adolescenza e giovani

OGGETTO: Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione.

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

La proposta sorge dalla necessità di soddisfare i bisogni della persona anziana nella sua globalità e, in particola, di venire incontro a esigenze che attengono principalmente al coinvolgimento attivo degli anziani nella vita culturale e sociale della regione.

Questo vuol dire favorire un modello di vita positiva e vitale orientato verso stili di vita sostenibili e credibili per una comunità che invecchia, mediante politiche sociali che valorizzino le capacità delle persone. Pertanto è opportuno promuovere azioni e interventi per l'invecchiamento attivo valorizzando gli anziani come risorsa e affiancando, alla condizione di meri destinatari di servizi, quella di soggetti aventi ruolo attivo nella vita sociale, civile, economica e culturale.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale della persona anziana favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere della persona anziana nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate nel corso della vita, nonché il patrimonio di relazioni personali di ogni persona anziana. Inoltre con la presente proposta si vuole favorire la messa a disposizione, da parte della persona anziana, del proprio tempo per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, talenti e esperienze.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

¹ da completare a cura della Direzione proponente

- legge regionale n. 26 del 28/12/2009 *"Disciplina per la realizzazione del sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"*;
- Piano sociale regionale 2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 368 del 19/01/2010 prevede un asse di intervento volto alla costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere degli anziani nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita;
- DGR 516 del 16/05/2012, relativa all'atto di programmazione sociale anno 2012 ex art. 46 della legge regionale 28/12/2009 n. 26 e riparto del Fondo nazionale politiche sociali anno 2011, destina risorse per le azioni e interventi previsti dal disegno di legge.
- DAP 2012-2014: nel capitolo 2.3 *"La riforma del sistema sanitario e il nuovo welfare regionale"* stabilisce, in considerazione che gli anziani rappresentano anche una risorsa importante e che il 2012 sarà l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, che anche per la nostra regione è *"un'occasione per riflettere sul tema dell'allungamento della vita e delle opportunità che ne derivano. In attuazione della specifica legge regionale, verranno realizzate azioni di promozione di una cultura dell'invecchiamento attivo attraverso protocolli operativi con le scuole per progetti attraverso cui gli anziani possano tramandare ai bambini e ai ragazzi i mestieri, i talenti e le esperienze di cui sono portatori. Nel contempo verrà favorito l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, incentivando la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno nel volontariato e in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale"*.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		
Spesa:			
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)

• articolo 4, 5, 6, 7, 10	Spesa corrente	250.000,00	0,00
	Totale	250.000,00	0,00
	Saldo da finanziare	250.000,00	0,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

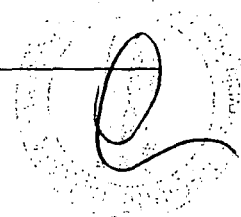
Dati statistici ISTAT relativi alla popolazione anziana e relativa incidenza sulla popolazione residente. A sua volta viene considerata la distinta per classi:

- ultra sessatecinquenne
- ultra ottatenne

Inoltre la quantificazione viene effettuata anche tenendo conto, in base alle risorse stanziare, della programmazione delle politiche sociali nelle diverse macro aree

DATI E FONTI UTILIZZATI:

In vigore della abrogata LR n. 3/1997 l'art. 46 "Criteri di ripartizione e gestione del Fondo sociale regionale) prevedeva che una quota del fondo integrativo per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali da parte dei Comuni, ripartito dalla Giunta regionale con il programma annuale, è vincolata a favore dei Centri sociali e delle Università della terza età. Il Fondo Sociale regionale istituito con la vigente LR n. 26/2009 non prevede più detto vincolo e rinvia ad atto annuale di programmazione della Giunta Regionale. Anche l'atto di programmazione anno 2012 (DGR 516/2012) ha previsto che parte delle risorse destinate all' area 'anziani' viene vincolata nella destinazione per il finanziamento e copertura di attività e interventi, in corso d'opera nel corrente anno, dei Centri sociali e le Università della terza età, sulla base del consolidato.



ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

No

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Per la copertura finanziaria degli interventi si fa fronte con gli stanziamento del bilancio 2012 U.P. 13.1.005 cap. 2884 "Quota del fondo sociale regionale da trasferire" approvato con legge regionale 4/04/2012, n. 8 e DGR 359 del 11/04/2012 di approvazione del Bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2012

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Con DGR 516 del 16/05/2012 "*Atto di programmazione anno 2012 ex art. 46 della legge regionale 28/12/2009, n. 26 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2011.*" , alla voce Azioni Regionali Di Sistema sono previsti "*interventi regionali: promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo*", destinando, per le suddette finalità, parte delle risorse del fondo sociale regionale anno 2012 iscritte nel bilancio regionale al cap. 2884 U.P.B. 13.1.005 per un ammontare euro 250.000,00.

Il finanziamento al presente Disegno di legge, come sopra indicato, dovrà essere riferito:

- al capitolo di nuova costituzione

- inserito nel: Centro Di Responsabilita': 3.13 - *Inclusione sociale e integrazione socio-sanitaria, associazionismo, volontariato e cooperazione*; U.P.B. 13.1.014 "*Interventi socio-assistenziali*".

Per il Servizio proponente

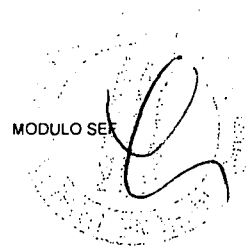
SEZIONE II ²**VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:**

QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ 250.000,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		250.000,00	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	250.000,00	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Per l'attuazione della legge regionale in oggetto occorrerà provvedere allo spostamento di risorse pari a euro 250.000,00 dall'upb 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" all'upb 13.1.014 "Interventi socio-assistenziali" e all'istituzione di un nuovo capitolo sulla base degli interventi proposti.

² da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2012	2013	2014
Saldo da finanziare	250.000,00	LEGGE FINANZIARIA	LEGGE FINANZIARIA
• Spesa corrente	250.000,00	LEGGE FINANZIARIA	LEGGE FINANZIARIA
• Spesa in conto capitale	-	-	-

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Le modalità di copertura previste per gli anni successivi al primo sono le stesse dell'anno corrente. La quantificazione degli stanziamenti è comunque demandata alla legge finanziaria.

ANNOTAZIONI:

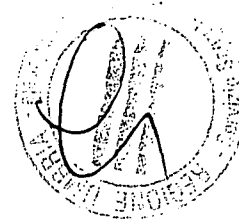
In base a quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di Euro 250.000,00 in termini di competenza e cassa con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.014 del bilancio di previsione 2012 "Interventi socio-assistenziali" (capitolo 2898 n.i.);
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione, di pari importo, dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali", cap. 2884.
3. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."

Servizio Bilancio e finanza

14/06/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA

OGGETTO: Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 14/06/2012

IL DIRETTORE
- EMILIO DUCA



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale. Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia scolastica."

OGGETTO: Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 15/06/2012

Vice Presidente Carla Casciari

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

segue atto n. 612 del

18 GIU 2012

27 GIU. 2012

Perugia, li
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO